

AVVISO

MODIFICHE DELLA CONVENZIONE DOGANALE SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR (CONVENZIONE TIR 1975)

Roma, 19 maggio 2025 – Si comunica che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 2025/836 del 07.05.2025, sono stati pubblicati i seguenti emendamenti alla Convenzione TIR, che entrano in vigore il 1° giugno 2025 per tutte le Parti contraenti.

Nuova Nota esplicativa 8.10 (e)

Concerne la previsione di un meccanismo di “early warning system” che, in caso di controversie tra IRU, Enti garanti nazionali e/o Amministrazioni doganali, che potrebbero incidere sul regolare funzionamento del sistema di garanzia internazionale, consenta senza indugio alle parti coinvolte, di consultarsi reciprocamente al fine di garantire la copertura ininterrotta della garanzia TIR nei rispettivi territori doganali.

Modifica della Nota esplicativa 0.6.2 bis-1

Riguarda la previsione di un termine di almeno sei mesi per informare le Amministrazioni doganali dell’eventuale risoluzione dei contratti (stipulati tra l’organizzazione internazionale (IRU) e gli Enti garanti nazionali e che assicurano il funzionamento del sistema di garanzia internazionale) in quanto la rescissione di tali accordi, sebbene di natura privatistica, ha un immediato impatto sul regolare svolgimento delle formalità doganali in materia e, pertanto, le Amministrazioni doganali devono essere avvisate in merito, anticipatamente, al fine di poter adottare ogni eventuale misura ritenuta idonea.

Proroga della validità del certificato di approvazione

Le proposte di modifica dell’Allegato 3, comma 4 e dell’Allegato 4, Modello di certificato di approvazione di un veicolo stradale, comma 3, sono finalizzate a prolungare da due a tre anni la validità del certificato medesimo.

Accettazione del certificato di approvazione fino all’ultima data di validità

La previsione di un nuovo paragrafo 6 nell’Allegato 4 è stata predisposta al fine di precisare che il certificato di approvazione deve essere accettato presso l’ufficio doganale di partenza fino alla scadenza della data di validità del medesimo e che tali certificati rimangono validi fino al termine di un trasporto avviato prima di tale scadenza.